



## DIREZIONE GENERALE

www.ausl.pe.it

---

**Prot. n.** \_\_\_\_\_

**Pescara, lì** \_\_\_\_\_

REFERENTE AZ.LE PRIVACY – DOTT. G. MODESTI

**AL DIRETTORE SANITARIO  
AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
AI DIRETTORI MEDICI di P.O. e D.S.B.  
AI DIRETTORI di DIPARTIMENTO  
AI DIRIGENTI di Struttura Complessa e di  
Struttura Semplice  
AI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI  
AI RESPONSABILI UFFICIO PROTOCOLLO  
ALL'AMMINISTRATORE di SISTEMA**

**Oggetto:** corretta trasmissione dei dati sensibili ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 196/2003 e del comma 24 dell'All. B (. Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza ). CIRCOLARE PRIVACY N. 05

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'allegata Circolare interna n. 5 con invito a volerne assicurare la più ampia diffusione ed applicazione.

Cordiali saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Angelo Cordone

## CIRCOLARE N. 05 DEL 23.02.2006

**Oggetto: corretta trasmissione dei dati sensibili ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 196/2003 e del comma 24 dell'All. B (Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza).**

Sono state riscontrate in diversi ambiti aziendali pratiche non corrette riguardanti la trasmissione dei dati sensibili<sup>1</sup>, sensibilissimi ( si tratta di dati che attengono: alla salute e alla vita sessuale ) e super sensibili ( sono i dati di natura genetica<sup>2</sup> ) all'interno ed all'esterno della Azienda; corre, quindi, l'obbligo di richiamare la attenzione in merito al corretto trattamento di tali dati, alla luce della normativa in oggetto richiamata.

Sovente si ricorre alla trasmissione dei dati sensibili mediante posta elettronica, o tramite fax oppure tramite servizio postale, in maniera impropria per cui può capitare che tali dati vengano conosciuti da soggetti (ad es., gli impiegati: dell'Ufficio Protocollo, degli Uffici di Segreteria, chi riceve la missiva, ecc.) che benchè – nella migliore delle ipotesi – siano stati nominati incaricati<sup>3</sup> al trattamento dei dati personali, non sono comunque autorizzati a trattare quei dati che rientrano nella sfera dei dati sensibili.

Le violazioni che quotidianamente si registrano – a seguito di tale illecita condotta – spaziano:

- a) dalla comunicazione non autorizzata, che si verifica allorché il dato venga letto da un soggetto non incaricato a trattare tale categoria di dati;
- b) alla conoscenza di tali dati da parte di soggetti che, benché nominati quali incaricati, non hanno il profilo di autorizzazione<sup>4</sup> che permette loro il trattamento di tali dati.

La trasmissione di dati sensibili per mezzo della posta elettronica o a mezzo fax è assoggettata alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, e da una

---

<sup>1</sup> Art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 196/2003: sono 'dati sensibili', i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

<sup>2</sup> Manca nel nostro ordinamento giuridico una definizione di dato genetico, pertanto, facciamo riferimento a quella contenuta nella raccomandazione N.R(97) adottata dal Consiglio d'Europa che ricomprende "tutti i dati indipendentemente dalla tipologia, che riguardano i caratteri ereditari di un individuo o le modalità di trasmissione di tali caratteri nell'ambito di un gruppo di individui legati da vincoli di parentela".

<sup>3</sup> Art. 4, comma 1, lett. H), d. lgs. N. 196/2003, sono 'incaricati' le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

<sup>4</sup> Il profilo di autorizzazione serve per stabilire quali sono i dati cui l'incaricato può accedere, una volta che è stata accertata la sua identità. Ad es. solo dati personali identificativi oppure anche dati personali sensibili e all'interno di questi va specificato se può trattare anche i dati super sensibili e/o i dati sensibilissimi.

lettura congiunta del comma sesto dell'art. 22<sup>5</sup> del d.lgs n. 196/2003 e del punto 24<sup>6</sup> dell'All. B) si evince quanto segue:

1. i dati sensibili, cui la legge assicura una particolare tutela, non possono venire a conoscenza di incaricati non autorizzati o addirittura di terze persone, a causa di una condotta negligente adottata nel corso del trattamento elettronico (tramite pc, video camera, fax, ecc.) e/o non elettronico degli stessi ( su carta );
2. i dati sensibili devono essere trattati con particolari cautele, ed in particolare, adottando tecniche di cifratura o mediante l'utilizzo di codici identificativi e di mascheramento dei dati di identificazione personale, che possono essere collegati ai dati sensibili;
3. qualora i dati in questione siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (dati sensibilissimi), essi devono essere trattati anche separatamente dai restanti dati personali identificativi, (ad es. in un diverso archivio o in un diverso sistema informativo);
4. l'elemento di collegamento fra i dati identificativi personali ed i dati sensibilissimi può essere un codice, che però non deve essere immediatamente comprensibile all'incaricato;
5. tali modalità di trattamento si applicano sia ai dati conservati in archivi elettronici sia a quelli contenuti in archivi non elettronici (su supporto cartaceo).

Sulla scorta di quanto sopra illustrato si premette quanto segue:

- la corretta trasmissione dei dati sensibili tramite ricorso alla posta elettronica presuppone che l'Azienda si sia dotata di un sistema di posta elettronica certificato; cosa che al momento manca;
- la corretta trasmissione dei dati sensibili, se effettuata a mezzo fax, presuppone la installazione di apparati (trasmittente e ricevente) che provvedono alla cifratura del messaggio – il primo – e alla sua decifratura – il secondo -, si raccomanda di non violare la legge utilizzando il fax privo di tali strumenti di protezione. I destinatari in indirizzo dovranno comunicare al Responsabile

---

<sup>5</sup> Art. 22, comma 6: “I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.”

<sup>6</sup> All. B. punto 24. “Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato”.

Aziendale per la Privacy, il dott. Gerardo Galasso, le situazioni critiche con contestuale richiesta di intervento tecnico.

- La trasmissione dei dati sensibili per posta tradizionale deve avvenire basandosi sullo schema di seguito riportato.

Nelle more della corretta e completa attuazione della normativa - in merito all'utilizzo della posta elettronica e del fax per la trasmissione di dati sensibili -, dovendosi trasmettere i dati in oggetto si suggerisce di attenersi al seguente schema:

- 1. i dati super sensibili ( dati genetici ) non devono essere trasmessi a mezzo fax né tramite altra comunicazione di tipo elettronica, ma vanno spediti per posta..** E' però necessario che l'incaricato, che deve provvedere alla spedizione si sia accertato che il soggetto destinatario sia debitamente autorizzato a ricevere il dato. Tali dati, che possono essere contenuti su un supporto informatico (CD-ROM, floppy disk, ecc.) o cartaceo, vanno, pertanto, trasmessi dal soggetto incaricato, adottando la seguente procedura:
  - a) utilizzando una busta, chiusa da un sigillo;
  - b) scrivendo di proprio pugno l'indirizzo o comunque accertandosi che l'indirizzo corrisponda a quello indicatogli dal responsabile;
  - c) inserendo il tutto in un contenitore munito di serratura o dispositivo equipollente;
  - d) sigillando la busta e apponendo la indicazione "riservato personale al destinatario";
  - e) provvedendo alla spedizione utilizzando una 'assicurata';
- 2. i dati sensibilissimi ( cioè che attengono alla salute e alla vita sessuale ),** per quanto concerne:
  - a) il loro trasferimento all'esterno dell'Azienda, va applicato quanto prescritto al punto 1);
  - b) se il trasferimento avviene all'interno dell'Azienda chi riceve il plico contenente il dato deve avere ricevuto una lettera di incarico a trattare tali dati e di ciò deve accertarsene il mittente.

IL DIRETTORE GENERALE  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
F.to Dott. Angelo Cordone